



Settore Gestione del Territorio e Beni Pubblici

REGOLAMENTO GESTIONALE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "BISANA" DEI COMUNI DI GALLIERA E PIEVE DI CENTO

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento viene definito ai sensi dell'Art. 5 dell'Atto Istitutivo dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Bisana", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 13/12/2010, a cui si rimanda per ogni aspetto inerente i rapporti con l'Amministrazione Provinciale di Bologna in merito all'istituzione dell'A.R.E.

Art. 1) Individuazione e delimitazione

Il perimetro dell'Area di Riequilibrio Ecologico (di seguito detta ARE) "Bisana" è individuato dall'Atto Istitutivo e recepito nelle cartografie del PSC dei Comuni di Pieve di Cento e Galliera.

I suoi confini sono articolati come segue:

- il margine Nord dell'ARE ricalca il tracciato dell'alveo del Fiume Reno;
- il margine Sud dell'ARE coincide con l'argine maestro in destra idraulica del Fiume Reno;
- il confine Ovest dell'ARE è posto a m 610 a monte del ponte della Strada Provinciale 13 sul Reno;
- il confine Est dell'ARE a 1250 m a valle dell'intersezione con il Canale Emiliano Romagnolo.

In ogni caso i confini vengono formalmente rappresentati nell'allegata Cartografia.

L'ARE "Bisana" rientra nel SIC "Bosco di Sant'Agostino o Panfilia" (IT4060009).

Al presente Regolamento viene allegata quale parte integrante e sostanziale la planimetria in scala 1:10.000 in cui vengono evidenziati i confini perimetrali dell'ARE e le specifiche destinazioni riguardanti il suo territorio (percorsi di visita, aree di tutela, ecc.).

Fogli e Mappali catastali

Comune di Galliera:

foglio n. 1 mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

foglio n. 3 mappali 1, 2, 3;

foglio n. 9 mappali 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12.

Comune di Pieve di Cento:

foglio n. 1 mappali 1, 2, 4, 5, 6, 7;

foglio n. 2 mappali 2, 16, 17, 18, 45, 54.

Superficie = 64,79 ettari.

Art. 2) Finalità e obiettivi gestionali

Si individuano le seguenti finalità, di cui all'Art. 2 dell'Atto Istitutivo:

- la tutela, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, presente e potenziale;
- il miglioramento della fruizione e della gestione dell'area;
- l'individuazione, l'applicazione e la sperimentazione di metodologie gestionali integrate.

Alla luce delle finalità sopra riportate l'istituzione dell'ARE "Bisana" intende perseguire l'obiettivo generale di tutelare, riqualificare e valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, idraulico e testimoniale custodito in tale area e al tempo stesso consentirne la fruizione per scopi didattici, di ricerca e di svago nel pieno rispetto delle specie vegetali ed animali, nonché degli habitat presenti.

Quanto precedentemente riportato è da perseguire mediante:

- a) conservazione, ripristino e sviluppo del funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori scientifici, culturali, educativi, estetici, ricreativi, economici e sociali;
- b) promozione della conoscenza e della fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservazione e valorizzazione dei luoghi, delle identità storico-culturali delle popolazioni locali e dei prodotti tipici, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del territorio dell'area protetta;
- d) integrazione delle aree protette con le strategie di pianificazione della qualità ambientale e paesaggistica per la promozione dello sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
- e) coazione alla gestione coordinata, locale e generale, del sistema delle aree protette, della rete ecologica, della Rete Natura 2000 e dei progetti sostenibili di scala regionale, interregionale e nazionale.

I Comuni, la Provincia e gli altri enti coinvolti nella gestione dell'ARE "Bisana" perseguono inoltre gli obiettivi gestionali specifici indicati nell'Atto istitutivo e quelli che dovessero emergere nel corso del tempo.

Art. 3) Enti promotori

Concorrono a realizzare finalità ed obiettivi dell'ARE "Bisana" di cui al precedente Art. 2), in base alle rispettive competenze istituzionali, il Comune di Pieve di Cento, il Comune di Galliera, la Provincia di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, mediante interventi coordinati e ai sensi delle normative vigenti e degli accordi assunti in materia.

Viene garantito e favorito il coinvolgimento di Enti, Associazioni e Cittadini a vario titolo interessati a perseguire le finalità e gli obiettivi dell'ARE, di cui al precedente Art. 2).

Art. 4) Ente gestore

I Comuni di Pieve di Cento e Galliera sono riconosciuti Enti gestori dell'ARE "Bisana" ai sensi della L.R. n. 6/2005 e della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 13/12/2010. Come richiesto dall'Art. 3 dell'Atto Istitutivo i Comuni di Galliera e Pieve di

Cento, al fine di assicurare un adeguato coordinamento della pianificazione e della gestione dell'ARE individuano un Comune capofila.

Per l'espletamento delle proprie funzioni di Enti gestori i Comuni possono avvalersi di un Operatore della gestione (costituito da uno o più enti, associazioni, società, liberi professionisti) a cui conferire l'incarico di supporto tecnico alla manutenzione dell'ARE nonché di monitoraggio scientifico dello stato di conservazione degli habitat ivi presenti. La figura di Operatore della gestione deve risultare unica rispetto ai due territori comunali di competenza.

La gestione dell'ARE "Bisana" può essere fatta rientrare, mediante specifici accordi e atti conseguenti, in una forma gestionale unitaria, integrata e coordinata con altre Aree Protette al fine di massimizzare il perseguimento dei propri obiettivi istitutivi, di ricercare forme di ottimizzazione delle risorse e di stimolare sinergie funzionali.

Gli Enti gestori dell'ARE "Bisana" coordinano e supervisionano le attività gestionali e manutentive, decidono le linee di indirizzo su proposta dell'Operatore della gestione ed avvallano preventivi e consuntivi su base annuale.

E' compito degli Enti gestori procedere a periodici controlli delle attività manutentive e gestionali.

Art. 5) Operatore della gestione

L'Operatore della gestione dell'ARE "Bisana", individuato ai sensi del precedente Art. 4), si occupa dell'espletamento delle azioni gestionali e manutentive finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2). L'Operatore della gestione provvede annualmente (entro il 30 novembre di ogni anno) alla formulazione di una proposta gestionale iniziale e alla redazione di un consuntivo finale da sottoporre all'approvazione da parte degli Enti gestori.

L'Operatore della gestione definisce i contenuti tecnici degli interventi di conservazione da attuarsi presso l'ARE e provvede all'individuazione e alla supervisione delle ditte e delle figure esecutrici delle attività manutentive e degli interventi conservazionistici.

L'Operatore della gestione si interfaccia con le realtà associative e organizzate del territorio afferenti alla Consulta per la "Bisana" di cui al successivo Art. 6).

L'Operatore della gestione provvede alla stesura, da sottoporre ai Comuni di Galliera e Pieve di Cento, di una "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili nell'ARE", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione e ai sensi di quanto previsto all'Art. 8) dell'Atto istitutivo.

Art. 6) Consulta per la "Bisana"

Oltre alla figura dell'Operatore della gestione dell'ARE, gli Enti gestori individuano una Consulta per la "Bisana" (di seguito detta Consulta) composta da due Funzionari e due Amministratori comunali (in rappresentanza di ogni Comune) e da rappresentanti di Associazioni, di Enti o di altro organismo e/o organizzazione che possa essere rappresentativo/a della cittadinanza di Pieve di Cento e di Galliera. I componenti della Consulta sono nominati e appositamente convocati dagli Enti gestori.

Agli incontri della Consulta partecipa anche l'Operatore della gestione con funzioni di supporto tecnico nei confronti degli Enti gestori.

Agli stessi incontri partecipa altresì, un consigliere, indicato dal Capogruppo, in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale.

La Consulta viene messa a conoscenza delle attività gestionali dell'ARE "Bisana" almeno due volte all'anno e valuta periodicamente l'andamento gestionale dell'ARE, esprimendo un parere in merito.

Nell'ottica di concorrere primariamente alla promozione dell'ARE "Bisana" e al conseguimento dei suoi obiettivi istitutivi, la Consulta, attraverso l'attività dei suoi

componenti e delle realtà associative da essi rappresentate, contribuisce attivamente al presidio del sito, in particolare vigilando, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie prerogative, sulla corretta fruizione e sul buon esito delle iniziative e dei progetti riguardanti in particolare l'Area di "Studio" di cui al successivo Art. 14).

La Consulta può inoltre proporre attività ed interventi gestionali che vengono valutati dagli Enti gestori ed eventualmente inseriti nel novero delle attività gestionali da attivarsi presso l'ARE "Bisana".

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI

Art. 7) Zonizzazione per la tutela

Il territorio rientrante nell'ARE "Bisana" viene assoggettato ai quattro livelli di tutela di seguito riportati. Le delimitazioni delle diverse destinazioni corrispondono a quanto indicato nell'allegata Cartografia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

- 1 - area di tutela speciale "Bosco", corrispondente alla porzione occidentale del Catino;
- 2 - area di tutela speciale "Golena", corrispondente alla golena fluviale in destra idraulica individuata dalla proiezione degli estremi del Catino verso l'alveo del Fiume Reno;
- 3 - area di tutela "Generale", corrispondente alle superfici arginali e golenali compresi gli habitat ufficialmente classificati ivi presenti, ad esclusione delle aree di cui ai precedenti punti 1, 2;
- 4 - area di "Studio", corrispondente alla porzione orientale del Catino.

Funzioni e forme di tutela delle diverse zonizzazioni vengono dettagliate negli articoli 8), 9), 11), 12), 13) e 14) del presente Regolamento.

Art. 8) Attività consentite

Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "Bisana" sono consentiti :

- a) gli interventi volti alla gestione idraulica del Fiume Reno;
- b) l'utilizzo e la gestione delle aree a bosco e sottobosco in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e fatte salve le altre normative vigenti in materia;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono entro il territorio dell'ARE, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- d) la realizzazione di eventuali specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'ARE per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- e) interventi mirati al miglioramento naturalistico;
- f) azioni di controllo delle specie faunistiche (compresi tutti i Piani di controllo in vigore definiti dalla Provincia di Bologna in ambito faunistico-venatorio) al fine di perseguire le finalità di gestione di cui al precedente Art. 2). Tali azioni dovranno essere specificamente sottoposte alla Provincia di Bologna che provvederà alla relativa pianificazione ed attuazione sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
- g) azioni di controllo delle specie vegetali, da sottoporre ad autorizzazione da parte della Provincia di Bologna sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
- h) interventi volti al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie faunistiche e floristiche autoctone, presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Operatore della gestione dell'ARE da approvarsi da parte dei Comuni di Galliera e Pieve di Cento;
- i) l'accesso entro l'ARE con mezzi motorizzati qualora finalizzato alla gestione delle attività idrauliche ed ambientali, funzionali alle esigenze di servizio dell'ARE e per altri interventi preventivamente autorizzati dagli Enti gestori;

- j) l'accesso al pubblico lungo i percorsi di visita individuati e segnalati e secondo quanto meglio dettagliato al successivo Art. 10);

Art. 9) Attività vietate

Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "Bisana" è vietato ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui all'Art.2).

In particolare sono vietati:

- a) le opere di edificazione, anche in forma precaria, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura di terreni incolti e/o ricoperti da vegetazione naturale, gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'ARE;
- b) l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e paleontologico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo;
- c) ogni modalità di gestione venatoria ed alieutica in contrasto con le finalità di tutela naturalistica proprie dell'ARE;
- d) il disturbo ed il danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo consentite e delle forme di gestione delle zone di protezione della fauna di cui al Capo III della L.R. 8/94 e s.m.i.;
- e) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- f) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- g) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- h) l'accensione di fuochi, l'abbandono di rifiuti e la produzione di suoni e rumori molesti;
- i) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco, con l'eccezione di quanto verrà eventualmente individuato e disciplinato dagli specifici accordi previsti all'art. 14;
- j) lo scarico civile nelle acque qualora non specificamente autorizzato;
- k) lo spandimento, all'interno delle aree di specifico valore naturalistico presenti nell'ARE, di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante;
- l) le attività sportive a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate dagli Enti gestori.

Art. 10) Accesso e fruizione

L'accesso del pubblico all'ARE "Bisana" è libero ed è consentito, unicamente a piedi, esclusivamente nelle ore diurne e lungo i percorsi di visita appositamente individuati.

Esclusivamente nel periodo 1 luglio – 31 agosto l'accesso è consentito anche nelle ore notturne, sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal presente Regolamento.

A tal fine il passaggio con mezzi a motore lungo la strada di accesso all'area, dalla Via di Confine alla Via Reno Ovest ricadenti entro il territorio del Comune di Galliera, viene assoggettato a limitazione, consentendo l'ingresso ai soli soggetti autorizzati dagli Enti gestori.

Specifiche ed ulteriori modalità di accesso, in senso ulteriormente restrittivo (ad esempio in coincidenza con il periodo riproduttivo di alcune specie animali od in coincidenza di altri eventi particolarmente delicati per l'equilibrio naturale del sito o di situazioni contingenti ed impreviste), potranno essere emanate dagli Enti gestori in accordo con l'Operatore della

gestione, e saranno adeguatamente pubblicizzate e comunque comunicate almeno in corrispondenza dei punti d'accesso all'ARE.

I gruppi superiori alle 10 persone e le scolaresche dovranno essere guidati da personale autorizzato dall'Operatore della gestione.

Le visite guidate e la definizione dei giorni, degli orari e delle modalità avvengono in accordo con l'Operatore della gestione che tiene monitorati i flussi di accesso sulla scorta della capacità di carico degli ecosistemi presenti. Delle visite guidate viene mantenuta nota a cura dell'Operatore della gestione.

Sui percorsi di visita è consentito l'accesso con cani solo se condotti al guinzaglio.

Al di fuori dei percorsi di visita, l'accesso è consentito solamente a:

- personale degli Enti gestori e dell'Operatore della gestione nell'espletamento delle proprie funzioni;
- ditte incaricate dell'esecuzione di interventi di manutenzione;
- persone ufficialmente autorizzate da parte degli Enti gestori.

Art. 11) Area di tutela speciale “Bosco”

L'Area di tutela speciale “Bosco” corrisponde alla porzione occidentale del Catino, che da più tempo ospita una vegetazione boschiva igrofila spontanea, secondo la perimetrazione indicata nella allegata Cartografia.

La maggiore evoluzione dell'habitat e la sua posizione centrale ne motivano la rilevanza in tema di priorità di gestione. In questo contesto viene prioritariamente applicata una gestione conservativa tesa a caratterizzarne la componente nemorale, anche mediante opportune misure gestionali e specifiche, quali l'introduzione di specie e l'adozione di tecniche di rinaturalizzazione mirate.

L'area non risulta fruibile, se non in corrispondenza dei punti di affaccio attrezzati per la visita e la didattica.

Art. 12) Area di tutela speciale “Golena”

La proiezione del Catino verso l'alveo del Fiume Reno individua l'Area di tutela speciale “Golena”, secondo la perimetrazione indicata nella allegata Cartografia.

La finalità di questa zonizzazione è conferire un livello speciale di tutela all'area golenale che raccorda il cuore dell'ARE al fiume, individuato come corridoio ecologico con cui mantenere il massimo delle interazioni ecosistemiche e biologiche.

L'Area di tutela speciale “Golena” viene prioritariamente individuata come luogo in cui provvedere alla ricostituzione di habitat funzionali alla conservazione ed incremento della biodiversità mediante tecniche di rinaturazione.

L'area è fruibile esclusivamente lungo il percorso di visita.

Art. 13) Area di tutela “Generale”

L'Area di tutela “Generale” corrisponde alla metà centro-occidentale dell'ARE “Bisana” e alla sua porzione più orientale secondo la perimetrazione indicata nella allegata Cartografia.

Questa zonizzazione è finalizzata a fornire le misure di tutela minime all'area protetta, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, e in base alla presenza degli “Habitat” ufficialmente classificati. L'area è fruibile esclusivamente utilizzando i percorsi di visita.

Nell'Area di tutela “Generale” vengono attuate modalità gestionali compatibili, come lo sfalcio periodico delle erbe (nei periodi e con le modalità opportune).

Art. 14) Area di “Studio”

L'area di “Studio” viene individuata nella metà orientale del Catino secondo la perimetrazione indicata nella allegata Cartografia.

Questa zonizzazione è finalizzata ad identificare una porzione dell'ARE in cui sperimentare forme di fruizione e attività particolari nell'ottica di favorire la partecipazione di realtà territoriali locali e con la specifica intenzione di coinvolgere il volontariato in determinati progetti gestionali mirati.

L'Area di “Studio” è fruibile liberamente, anche al di fuori dei percorsi di visita, nelle ore diurne.

Le attività consentite e le conseguenti modalità di accesso e fruizione vengono dettagliate mediante specifici accordi stipulati con associazioni, gruppi, enti che sottopongono alla Consulta, di cui al precedente Art. 6), proposte e progetti, in ottemperanza alle finalità e alle indicazioni istitutive dell'ARE ed in coerenza con le altre modalità gestionali e regolamentari.

Sulla base di quanto pervenuto, la Consulta eventualmente avvalta e trasmette le proposte e i progetti agli Enti gestori che, valutato ed eventualmente fatto proprio quanto trasmesso, provvedono alla stipula degli accordi del caso mediante gli atti necessari.

Art. 15) Monitoraggio, attività sperimentali e ricerca scientifica

L'Operatore della gestione, secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di Bologna, effettua monitoraggi volti alla conoscenza del patrimonio naturale esistente e alla sua evoluzione nel tempo, nonché sugli interventi effettuati. Nell'esecuzione dei censimenti e dei monitoraggi l'Operatore della gestione può avvalersi di volontari locali e altre figure di riconosciuta competenza di settore per la raccolta dei dati.

I risultati dei monitoraggi effettuati vengono utilizzati come riferimento per la gestione dell'ARE e trasmessi agli Enti gestori ai fini dell'espletamento di quanto previsto all'Art. 3) dell'Atto istitutivo.

E' consentita l'attività sperimentale e la ricerca scientifica riguardo precise forme di conservazione del patrimonio naturale, ivi compresa la reintroduzione controllata di specie animali e vegetali e di tecniche gestionali e manutentive degli ambienti.

Tale attività viene prioritariamente indirizzata nell'ambito dell'Area di “Studio” di cui al precedente Art. 14) e secondo le modalità ivi indicate.

Duplica copia delle ricerche effettuate, in forma di relazione o pubblicazione, dovranno essere consegnate agli Enti gestori al fine di dare corpo ad un archivio di documentazione scientifica utile per le attività conservazionistiche ed istituzionali specifiche.

Art. 16) Misure di conservazione, Piano di gestione e Valutazione di incidenza

La gestione dell'ARE “Bisana” avviene tenendo conto di quanto previsto dalle Misure generali di conservazione del sito approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n.1224 del 2008 e di quanto verrà previsto dalle Misure specifiche di conservazione che verranno approvate dalla Provincia di Bologna, nonché dell'eventuale Piano di gestione che dovesse essere redatto dalla Provincia di Bologna.

Poiché l'ARE “Bisana” ricade nel SIC IT4060009 “Bosco di Sant'Agostino o Panfilia” tutti i piani, progetti ed interventi che la interessino devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della L.R. 7/2004.

Art. 17) Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni previste nell'ambito del presente Regolamento viene esercitata dai Comuni di Pieve di Cento e di Galliera, rispettivamente

per i territori di propria competenza, dall'Operatore della gestione e dai soggetti coinvolti nella gestione.

La sorveglianza sul rispetto del presente Regolamento e l'accertamento e contestazione delle eventuali trasgressioni, è affidato ai corpi e servizi di Polizia locale, nello specifico al Corpo di Polizia Municipale "Reno Galliera" e al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, al Corpo Forestale dello Stato e agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie e alle altre figure, giuridicamente autorizzate ed aventi titolo ai sensi dell'Art. 55), comma 5), della LR 6/2005. Tali compiti spettano inoltre agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi, cui queste competenze sono riconosciute da leggi nazionali e regionali.

Art. 18) Sanzioni

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 60 e seguenti della legge regionale n. 6/2005, dal Codice Penale e da altre leggi e regolamenti dello Stato o della Regione e fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le residuali violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite in via generale ai sensi dell'art. 7bis del T.U.EE.LL n. 267/2000, ad eccezione delle seguenti ipotesi di violazione, per le quali sono previste specifiche sanzioni amministrative:

- a) l'asportazione di lieve entità di materiale litologico, mineralogico e paleontologico e l'effettuazione di scavi di lieve entità all'interno dell'ARE "Bisana" sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- b) l'esecuzione di attività di tipo venatorio e alieutica all'interno dell'ARE "Bisana" che risultano in contrasto con le finalità di tutela di cui all'Art. 2), è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- c) il disturbo della fauna, compresa la produzione di suoni e rumori molesti all'interno dell'ARE "Bisana" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- d) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti all'interno dell'ARE "Bisana" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00) per ogni individuo rilasciato;
- e) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea, del suolo e della lettiera all'interno dell'ARE "Bisana" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- f) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea autoctona all'interno dell'ARE "Bisana" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- g) l'accensione di fuochi all'interno dell'ARE "Bisana" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- h) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco all'interno dell'ARE "Bisana" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00) e con il sequestro di quanto raccolto;

- i) le attività sportive a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate all'interno dell'ARE "Bisana" sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- j) l'accesso con cicli, motocicli e mezzi a motore sul percorso di visita all'interno dell'ARE "Bisana" (in cui l'accesso è consentito solo a piedi) sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- k) l'accesso con cicli, motocicli e mezzi a motore al di fuori del percorso di visita all'interno dell'ARE "Bisana" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- l) l'accesso all'ARE "Bisana" durante periodi di chiusura alla visita per motivi contingenti è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- m) l'accesso con gruppi superiori alle 10 persone non accompagnate da personale autorizzato all'interno dell'ARE "Bisana" è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00) da applicarsi per ogni persona;
- n) l'accesso a cani liberi (non condotti al guinzaglio) è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- o) l'uscita non autorizzata dai percorsi di visita all'interno dell'ARE "Bisana" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00) da applicarsi per ogni persona.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo dovranno preferibilmente essere destinati al finanziamento delle attività gestionali nell'ARE "Bisana". Autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni alle norme del presente Regolamento sono i Sindaci dei Comuni di Galliera e Pieve di Cento, sulla base della rispettiva competenza territoriale.